



● **Proroghe.** L'articolo 6-ter introduce le specifiche sulle modalità di accertamento

Per le immissioni acustiche forniti alcuni chiarimenti sulla "normale tollerabilità"

L'art. 6-ter, D.L. n. 208/2008 (inserito con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13) introduce alcune specificazioni in ordine alle modalità con cui va accertata la "normale tollerabilità" delle immissioni acustiche. In particolare, l'art. 844 c.c. prevedeva che il giudice, nel valutare la concreta ammissibilità di una immissione, dovesse tener conto delle condizioni di fatto e della necessità di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, e potesse (facoltativamente) considerare anche la «*priorità di un determinato uso*». L'art. 6-ter in esame sembrerebbe voler rendere questa valutazione non più facoltativa per il giudice civile, ma obbligatoria, attribuendole il medesimo rango riconosciuto dal codice alle condizioni dei luoghi e al contemperamento fra le esigenze della produzione e quelle della proprietà.

● di **Sonia Rosolen** e **Serena Corbetta**, *B&P Avvocati*

L'articolo 6-ter, D.L. n. 208/2008 (inserito^[1] con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13) introduce alcune specificazioni in ordine alle modalità con cui va accertata la "normale tollerabilità" delle immissioni acustiche, in caso di applicazione dell'art. 844, c.c., stabilendo quanto segue: «*nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sor-*

genti e la priorità di un determinato uso».

Il citato art. 844 - norma che contiene, come è noto, la disciplina civilistica in materia di "immissioni" - prevede che «*il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità*» e aggiunge che, a questo fine, si debba considerare la «*condizione dei luoghi*» e che il giudice, nell'applicare la norma, debba «*contemperare le esigenze della produzione con le*

1) Occorre, peraltro, segnalare come il Senato avesse proposto l'inserimento di un comma 1, poi espunto dalla versione finale: «**Art. 6-bis. (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)** 1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. 2. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».



ragioni della proprietà» e possa «tener conto della priorità di un determinato uso».

Mediante questa disposizione, il codice civile intende regolare i rapporti tra proprietari, stabilendo un divieto di carattere generale di propagare immissioni che superino la “normale tollerabilità”, eventualità, quest’ultima, che deve essere giudizialmente accertata sulla base anche dei parametri espressamente indicati dallo stesso art. 844, sopra riportati.

Ciò detto, va preliminarmente evidenziato come l’art. 6-ter, D.L. n. 208/2008 non investa l’intero campo di applicazione dell’art. 844; come si è visto, infatti, mentre quest’ultimo riguarda anche le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e «simili propagazioni» (locuzione a cui peraltro la giurisprudenza ha dato ampia interpretazione, ritenendola applicabile anche nel caso di infiltrazioni d’acqua, radiazioni, onde elettromagnetiche, ecc.)^[2], la prima fa esclusivo riferimento alle immissioni *acustiche*.

Occorre, altresì, ricordare che, mentre l’art. 844 fa riferimento alle sole “immissioni”^[3], l’art. 6-ter richiama espressamente anche le “emissioni”, ossia un concetto estraneo alla disciplina codicistica e proprio, invece, delle sopravvenute normative di settore in materia di inquinamento acustico (è noto che le “immissioni” presuppongono, a monte, l’esistenza di una “emissione”; tuttavia, il codice civile attribuisce rilievo alle sole emissioni idonee a entrare nella sfera individuale di un altro soggetto e, all’interno di questa sfera, a essere avvertite come “non tollerabili”).

La “normale tollerabilità”

Quanto alla “normale tollerabilità” quale limite di liceità delle immissioni e su cui si deve fondare la valutazione dell’autorità giudiziaria, occorre considerare che essa rappresenta un parametro relativo, da calibrare volta per volta, a seconda delle:

- circostanze concrete di tempo (durata) e di luogo (ubicazione del fondo);
- stesse modalità di immissione (intensità, ricorrenza e distribuzione nel tempo)^[4].

La giurisprudenza ha, infatti, sempre ritenuto che la sua determinazione in concreto potesse essere effettuata anche sulla base della **capacità “soggettiva” di tolleranza** di chi subisce il fenomeno invasivo (riconoscendo così che il carattere “intollerabile” delle immissioni potesse essere dimostrato anche mediante il ricorso a prove testimoniali)^[5].

A seguito della successiva entrata in vigore delle varie normative ambientali che - anche nel campo dell’inquinamento acustico - hanno, in corso d’opera, introdotto specifici obblighi, tra i quali, in particolare, il rispetto di determinati valori limite, si è posto nella pratica il problema dei rapporti intercorrenti fra la più generale disciplina civilistica di cui all’art. 844 e quella pubblicistica rinvenibile, appunto, nelle normative settoriali. A questo proposito, la giurisprudenza ha, in numerose occasioni, ritenuto che, nella concreta applicazione della norma di cui all’art. 844, al giudice fosse permesso di continuare a discostarsi dai parametri fissati dalle normative speciali (in materia di rumore, di emissione elettromagnetiche, ecc.), potendo

2) Si veda la sentenza della Cassazione civile n. 1404/1979: «Sebbene l’art. 844 c.c. contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo la espressa menzione di alcune di tali immissioni, seguono le parole “e simili propagazioni”, tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti all’estrinsecazione del diritto di proprietà fa sì che la tassatività sussista nel *genus* se non nella “specie”».

3) La giurisprudenza ha inoltre sempre interpretato la disposizione del codice civile nel senso che essa si applichi alle sole immissioni indirette (si veda la sentenza della Cassazione civile n. 1404/1979: «... considerando sia le caratteristiche delle immissioni espressamente menzionate, sia la necessità che si tratti di “propagazioni”, sia, infine, la “ratio” della norma, il suo dettato è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, a ipotesi che presentino i requisiti: della **materialità** dell’immissione, e cioè necessità che essa cada sotto i sensi dell’uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (ad esempio: radiazioni nocive) o su apparecchiature (ad esempio: correnti elettriche ed onde elettromagnetiche); del **carattere indiretto o mediato** dell’immissione, nel senso che essa non consista in un “facere in alienum”, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti direttamente o indirettamente dall’uomo, nel fondo da cui si propaga; dell’**attualità** di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non ad intervalli regolari, dell’immissione»).

4) La “normale tollerabilità”, infatti, «non ha carattere assoluto, bensì relativo, dovendosi avere riguardo alle condizioni naturali, sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione». Si veda la sentenza della Cassazione civile n. 10735/2001.

5) Si veda la sentenza della Cassazione civile n. 2166/2006 («... del tutto legittimo è, pertanto, il ricorso alla prova testimoniale su circostanze di fatto che valgono a dimostrare le sensazioni fisiche di percezione dell’intollerabilità delle emissioni»).



ritenere “intollerabili” anche eventuali immissioni rispettose dei parametri di legge^[6]. Questo perché, da un lato, la disciplina di settore perseguirebbe interessi e finalità pubblici^[7], mentre, dall’altro, per determinare l’intollerabilità delle immissioni acustiche, si possono utilizzare anche i limiti previsti dalla legge, senza tuttavia attribuirvi natura vincolante per il giudice civile^[8].

Pur con qualche opinione contrastante, questo rapporto con la normativa pubblicistica risulta, invece, “invertito” in ambito penale, dove, per il perfezionamento del reato di cui all’art. 659 del codice penale in caso di immissioni acustiche (o, analogamente, per quello di cui all’art. 674 del codice penale^[9] nel caso di altri tipi di immissioni), la giurisprudenza maggioritaria richiede, attualmente, che vi sia *almeno* il superamento dei limiti previsti dalla normativa di settore (che, peraltro, già sanziona autonomamente

il superamento dei limiti come illecito amministrativo; si veda l’art. 10, legge n. 447/1995)^[10].

L’articolo 6-ter in esame, a una prima lettura appare finalizzato a superare il contrasto giurisprudenziale evidenziato in relazione ai rapporti intercorrenti fra la più generale disciplina civilistica e la normativa pubblicistica, facendo prevalere l’orientamento in base al quale l’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche deve ancorarsi ai limiti previsti dalle normative di settore, circoscrivendo così, *ex lege*, l’ampiezza della discrezionalità del giudice civile nell’applicazione dell’art. 844 c.c.

Lo si evince già dal fatto che esso si riferisca anche alle “emissioni” - concetto che, come si è detto, è estraneo al codice civile, mentre è ampiamente utilizzato dalla normativa di settore - nonché dall’esame dei lavori parlamentari^[11]. Se questa era l’intenzione dell’odierno

6) Si veda la sentenza della Cassazione civile, sez. II, n. 17281/2005.

7) In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c. (si vedano le sentenze della Cassazione civile nn. 1418/2006, 1151/2003 e 6223/2002).

8) Secondo un orientamento giurisprudenziale, il superamento degli standard fissati sulla base della legislazione ambientale assolverebbe l’importante funzione di assicurare criteri certi per il giudizio richiesto dall’art. 844 (si vedano le sentenze della Cassazione civile, nn. 1418/2006, 5697/2001 e 161/1996).

9) «Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203/1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l’affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli “standards” fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall’art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 c.c.» (sentenza della Cassazione n. 8094/2000; si vedano anche le sentenze nn. 7545/2000).

10) «L’esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all’interno del quale si svolge attività di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. quando le emissioni sonore, **oltre che eccedere i limiti** previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, **superano il limite della normale tollerabilità**, a nulla rilevando che la società di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest’ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone». (sentenza della Cassazione n. 9835/2007; si veda anche la sentenza n. 23072/2005).

11) «Finalmente si fa chiarezza sull’applicazione delle norme che regolano le immissioni di rumore in una proprietà privata. Il caso dell’autodromo di Monza è la dimostrazione più eclatante della situazione contraddittoria che si è venuta a creare fino ad oggi, a causa dell’applicazione indiscriminata dell’art. 844 del c.c., che dimostra come un gruppo di minoranza di appena otto persone su 1.700 residenti nelle vicinanze, che intervistati hanno escluso qualsiasi fastidio, sia riuscito a mettere a rischio l’attività dell’autodromo basandosi su principi di natura esclusivamente soggettiva e in contrasto con le norme e i regolamenti che disciplinano l’inquinamento acustico che impongono norme severe, ma eque, per tutelare i cittadini dal rumore anche tenendo conto delle zone territoriali d’insediamento delle sorgenti sonore» (Discussione del disegno di legge S. 1306 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente Seduta n. 138 di lunedì 23 febbraio 2009; si veda il resoconto stenografico della seduta dell’11 febbraio 2009, n. 149).



Legislatore, la formulazione letterale della norma in esame fa, tuttavia, sorgere qualche dubbio interpretativo; ci si riferisce, in particolare, all'inciso «*sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso*»:

- in primo luogo, l'utilizzo della locuzione «*sono fatte salve*» non parrebbe risolvere in maniera decisiva la questione - sopra evidenziata - del rapporto fra norma civilistica (art. 844 c.c.) e norma pubblicistica (disposizioni di settore che impongono specifici valori limite). Infatti, formulato in questi termini, l'articolo in esame si limita a "consentire" l'applicazione delle norme di settore; qualora, come sembra, l'intenzione fosse stata quella di vincolare il giudice civile ai limiti stabiliti dalla normativa di settore anche in sede di accertamento della normale tollerabilità delle immissioni, sarebbe stato più opportuno utilizzare l'espressione «*occorre tener conto in ogni caso delle disposizioni*»;
- in secondo luogo, appare irragionevole che la norma si riferisca esclusivamente alle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano «*specifiche sorgenti*» (sottinteso, "sonore"). Questa specificazione, infatti, ne preclude l'applicabilità a tutte le situazioni (che sono in realtà le più frequenti) in cui non esiste una «*specifica sorgente*» disciplinata da una normativa *ad hoc*, ma occorre riferirsi alla legge quadro n. 447/1995^[12] e al D.P.C.M. 14 novembre 1997^[13].

La ragione della predetta limitazione sembra, peraltro, ricavabile dalle già menziona-

te osservazioni formulate in sede parlamentare, laddove si richiama espressamente un precedente specifico relativo a un autodromo^[14].

Come si è visto, l'art. 844 c.c. prevedeva che il giudice, nel valutare la concreta ammissibilità di una immissione, dovesse tener conto delle condizioni di fatto e della necessità di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, e *potesse* (dunque, facoltativamente) considerare anche la «*priorità di un determinato uso*». L'art. 6-ter in esame sembrerebbe voler rendere questa valutazione non più facoltativa per il giudice civile, ma obbligatoria, attribuendole il medesimo rango riconosciuto dal codice alle condizioni dei luoghi e al contemperamento fra le esigenze della produzione e quelle della proprietà (in questo caso, peraltro, la norma parrebbe applicabile anche qualora non si trattasse di immissioni acustiche provenienti da *specifiche sorgenti*).

Dubbi di costituzionalità

Da ultimo, non ci si può peraltro esimere dal sollevare dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 6-ter. In particolare, con riferimento all'art. 3, Costituzione, posto che la disposizione in esame pone uno specifico vincolo interpretativo al giudice civile esclusivamente in materia di immissioni acustiche (e non anche in tutti gli altri ambiti di applicazione dell'art. 844 c.c.) e, fra queste, solo relativamente a quelle derivanti da *specifiche sorgenti* disciplinate da normative *ad hoc*. Dubbi potrebbero, altresì,

12) «Legge quadro sull'inquinamento acustico» (in S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254).

13) «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» (in Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1997, n. 280). In particolare, si segnalano le seguenti normative che si riferiscono a specifiche sorgenti: il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 che regola le forme di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 recante «Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi»; il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche che costituiscono uno dei decreti attuativi della legge 26.11.1995, n. 447», il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26.11.1995, n. 447» e il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 recante «Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari».

14) Attività alla quale si applica il D.P.R. n. 304/2001 («Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche che costituiscono uno dei decreti attuativi della legge 26.11.1995, n. 447»), che prevede, peraltro, la possibilità di ottenere dal Comune competente deroghe ai limiti nazionali previsti (si veda l'art. 3, comma 8, secondo cui «Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limite ed i relativi comuni di appartenenza sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga»).



sorgere rispetto alla sussistenza, in questo caso, dei requisiti di «*straordinaria necessità ed urgenza*» imposti dall'art. 77, Costituzione per i decreti-legge (poiché, però, l'art. 6-ter è stato inserito dalla legge di conversione, va peraltro segnalato l'orientamento

della Corte costituzionale che, riguardo alla possibilità di estendere la necessità dei predetti requisiti alla legge di conversione, sembrerebbe escludere i casi in cui quest'ultima incida - come in tale caso - in modo *sostanziale* sul testo del decreto)^[15]. ●

15) «Il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità e d'urgenza” che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge. Il suddetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l'opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporta l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, in considerazione del fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali - nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame - non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge» (Corte Costituzionale n. 171/2007).

I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA

NOVITÀ



SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

di M. Vigone

L'impresa, sia di grandi che di piccole dimensioni, ha una serie di adempimenti che consistono, fra gli altri, in denunce, registrazioni, collaudi, verifiche, richieste di autorizzazioni.

Il volume analizza, sotto forma di schede, ogni argomento trattato dal nuovo Testo unico sulla sicurezza, Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008, riportando: il testo di legge da rispettare, l'indicazione degli adempimenti, le modalità pratiche utili al perseguimento del fine voluto, nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.

Completa l'opera un CD-Rom contenente tutta la normativa e la prassi di riferimento

Pagg. 784 – € 79,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

Gruppo

Il Sole
24 ORE

La cultura dei fatti.